dirittifondamentali.it

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2022
Data di pubblicazione – 24 giugno 2022

Il fondamento territoriale del potere di fronte alle trasformazioni spaziali globali

di
Michela Michetti*

Sommario: 1.Organizzazione del potere e territorio: profili teorici. – 1.1. Il territorio come elemento costitutivo e qualità immanente dello Stato. La *Eigenschaftstheorie*. – 1.2. Il territorio come res ed oggetto di un diritto reale dominicale. La *Eigentumstheorie*. – 1.3. Il territorio come ambito di estensione e limite del potere statale. La *Kompetenztheorie*. – 2. Il territorio come criterio ordinante il potere statale tra *federelizing process* e regionalizzazione. – 3. Potere territoriale e rivoluzione spaziale: dall'essenza alla dissolvenza dei confini. – 4. Potere globale, territorio e livelli di governo.

1. *Organizzazione del potere e territorio: profili teorici*

L'organizzazione del potere e la sua relazione con il territorio costituisce un tema classico del diritto costituzionale, e non solo. È un tema infatti che si presta ad essere indagato da più angolazioni e, per quanto tradizionale ed ampiamente esplorato dalla migliore dottrina italiana e straniera, continua a suscitare grande interesse per via delle imponenti trasformazioni *anche* spaziali prodotte dai processi globali economici e tecnologici che quotidianamente ridisegnano le coordinate geopolitiche dell'ordine mondiale.

La relazione tra territorio e potere – sebbene tanto complessa sul piano concettuale per la sua difficile sistemazione teorica – *appartiene* ed anzi è *compenetrata* alla storia del mondo e dell'umanità che, come noto, è fatta di grandi lotte per la conquista del territorio e dei territori (*Landnahme*)[1]. Una storia cadenzata da processi costitutivi di

* *Ricercatrice confermata di Diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Teramo.*

[1] C. Schmitt, *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, III ed., Milano, 2006, 73.

Contributo sottoposto a referaggio

dirittifondamentali.it

occupazione e di spartizione di terra, poiché, come affermava *Giorgio Lombardi*, "*La strategia di ogni potere è una strategia di spazi*" [2]. È, quindi, la dimensione storica ancor prima di quella astratta ed artificiale del diritto a svelare la stretta relazione tra territorio e potere, in virtù della quale "*ogni ordinamento fondamentale è un ordinamento spaziale*" e "*si basa, nella sua essenza, su determinati confini e delimitazioni spaziali, su determinate misure e su una determinata spartizione della terra*"[3].

In questa luce, il territorio è condizione di esistenza delle strutture di potere; è *forma spaziale* ove l'uomo orienta i propri sensi, colloca, individua ed organizza le strutture della vita comune [4]; esso ha un'intima essenza antropologica[5], essendo l'uomo stesso "un essere terrestre, un essere che calca la terra"[6], avvinto ad essa da un *legame* simbiotico che imprime unità ed identità al gruppo stesso[7]. Gli antropologi definiscono tale *legame* ricorrendo all'espressione "imperativo territoriale"[8], per intendere quell'istinto o quella pulsione primordiale che spinge gli uomini (come anche gli animali) a difendere il territorio in forza di un sentimento possessivo, esclusivo ed escludente.

L'autorevole storico viennese, *Otto Brunner*, nella sua opera più celebre, *Terra e potere*, mette bene in evidenza la relazione tra *territorium* (o *Land*) e potere (*Herrschaft*), dimostrando come in ogni tempo esso abbia rappresentato uno strumento di organizzazione dello spazio e del potere ed abbia forgiato, a partire da un determinato momento storico, il calco dell'ordine politico moderno[9].

---

[2] G. Lombardi, *Spazio frontiera. Tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto*, in *Dir. e soc*., n. 1/1985, 48-49.

[3] C. Schmitt, *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, cit., 73-74.

[4] In geography, *Territory* is "a general term used to describe a portion of space occupied by a person, group, local economy or State", R. Johnston – G. Derek – G. Pratt– M. Watts, *The Dictionary of Human Geography*, IV ed., Oxford, 2000, 824.

[5] S. Ortino, *Il nuovo Nomos delle Terra. Profili storici e sistematici dei nessi tra innovazioni tecnologiche, ordinamento spaziale, forma politica*, Bologna, 1999, 33.

[6] C. Schmitt, *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, cit., 11.

[7] N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2002, 23.

[8] R. Ardrey, *The territorial imperative. A personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations*, New York, 1967, 1, "A territory is an area of space which an animal guards as it exclusive possession and which it will defend against all members of its Kind. (…) and that man obeys the same law sas does many another animal species".

[9] O. Brunner, *Terra e potere*, Milano, 1983, XXIV; M. GIULIANO, *Lo Stato, il territorio e la sovranità territoriale*, in *Comunicazioni e studi*, vol. VI, Milano, 1954, 22.

Non è per caso, allora, se l'ampia riflessione giuridica sul concetto di territorio abbia collegato a questo il potere e ne abbia indagato le implicazioni rispetto a quella che noi consideriamo la più rappresentativa delle strutture di potere: lo Stato[10].

Il concetto stesso di Stato chiama a sé quello di *spazialità*; il territorio è consustanziale al potere statale e ne costituisce presupposto di efficacia e di validità[11], sicché organizzandosi *nel* territorio e *attraverso* il territorio il potere "si dà una durata che oltrepassa la vita degli uomini ed una finalità che appare ai componenti del gruppo come superatrice dei loro stessi interessi individuali e della loro limitatezza, (…) facendoli diventare partecipi della perpetuità del suolo"[12].

Già i sovrani intesero il potere in ragione dell'espansione del loro controllo sui territori ed anche successivamente l'ampliamento territoriale ha continuato a rappresentare la misura dell'autorità ed insieme il fondamento di legittimità del potere e dello Stato. La stessa sovranità si è costantemente rideterminata attraverso il territorio inteso come spazio di esercizio - come pure di contesa - del potere politico; come spazio dell'amico-nemico; come spazio dei diritti e del diritto, come spazio di rivendicazioni ideologiche; come spazio decisionale e identitario; come spazio di traffici, scambi e accumuli di ricchezza[13].

Tuttavia, il territorio non ha sempre avuto lo stesso rilievo nel caratterizzare il potere. Nelle città-stato, ad esempio, la base del potere era etnica ed era legata alla stirpe o al popolo [14]. La *polis* era una città destinata ad accogliere persone avvinte dalle stesse radici culturali e radunava genti con le medesime origini e tradizioni. E se in Grecia il territorio identifica la *polis* nella sua dimensione di realtà statica,

[10] M. Manetti, voce *Territorio. I) Territorio dello Stato*, in *Enc. dir. Treccani*, vol. XXXV, Roma, 1985, 1.

[11]C. Cereti, *Costituzione e territorio*, in *Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando*, vol. primo, Padova, 1957, 399; V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale. Introduzione al diritto costituzionale italiano*, vol. I, II ed., Padova, 1970, 79.

[12] C. Cereti, *Costituzione e territorio*, in *Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando*, cit., 399.

[13] M. Michetti, *Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo*, Torino, 2021, 113.

[14] R.C. van Caenegem, *Il diritto costituzionale occidentale*, Roma, 2003, 52; M. Mazziotti di Celso, *Lezioni di diritto costituzionale. Parte I Nozioni generali sul diritto e sullo Stato*, Milano, 1985, 65-66.

"conchiusa" e "distinta"[15], non particolarmente incline alla crescita e allo sviluppo, ma piuttosto protesa a preservare il *ghenos e l'ethos*; a Roma, invece, lo spazio territoriale incarna lo "spazio pubblico"[16] in una prospettiva del tutto speculare rispetto a quella greca, poiché il territorio diventa "luogo" *della* e *per* la popolazione ed esprime non più solo lo *spazio* di un assembramento umano, bensì una realtà assai più complessa e completa che include e non esclude; dove si intrecciano relazioni aperte e dinamiche che trasformano l'*orbis* in *urbs* [17].

Con i Trattati di Westfalia muta la geometria dello spazio politico[18]: l'elemento territoriale diventa *momento demiurgico* del potere statale. Esso ridisegna le coordinate del nuovo ordine geopolitico del Continente; ridefinisce il rapporto tra territorio e Stati, che ora se ne servono per affermare il loro *imperium*; lo Stato moderno prende così forma attraverso il dogma della sovranità territoriale. L'idea dell'autorità saldata ad un *limes* territoriale riflette, scolpendola plasticamente, la figurazione spazializzata, confinata e territorializzata dello Stato. Ed è proprio nel passaggio dall'ordinamento feudale allo Stato moderno che viene a svilupparsi un rapporto tra lo Stato ed il suo territorio che se all'osservazione empirica risulta di più immediata percezione (già solo per il fatto che il territorio costituisce lo spazio geografico che confina lo Stato) non lo è invece sul piano concettuale tanto che la ricostruzione della natura giuridica del fondamento territoriale del potere statale è stata oggetto di complesse riflessioni dottrinali nell'ambito delle quali sono individuabili perlomeno tre principali posizioni dottrinali: *i*) la prima considera il territorio un elemento costitutivo dello Stato; *ii*) la seconda lo qualifica come un oggetto/bene dello Stato; *iii*) la terza, collega il territorio all'ambito spaziale di validità delle norme.

1.1. *Il territorio come elemento costitutivo e qualità immanente dello Stato*. *La* Eigenschaftstheorie

[15] I. Ciolli, *Il territorio rappresentato. Profili costituzionali*, Napoli, 2010, 16-17.
[16] I. Ciolli, *Il territorio rappresentato. Profili costituzionali*, cit., 2010, 18-19.
[17] M. Cacciari, *La città,* Rimini, 2004.
[18] O. Brunner, *Terra e potere*, cit., 232.

La manualistica tradizionale annovera il *territorio* tra gli elementi indefettibili per l'esistenza dello Stato e la migliore dottrina lo ha costantemente riferito alla nozione di statualità[19], tanto da ritenere che "*ohne Staatsgebit keine Staat*" [20]. Nel 1867 *Carl Victor von Fricker* era persuaso di questa idea e perciò aveva elaborato la sua dottrina sul territorio dello Stato, ritenendo non fosse "obbietto di proprietà" dello Stato, bensì un suo elemento, o meglio "un momento nella natura di quest'ultimo" e, come tale, non contrapponibile ad esso come *cosa* [21]. Nella sua fine ricostruzione, il territorio – come elemento essenziale dello Stato – esprime impenetrabilità e definisce lo *spazio* entro cui esso esercita il suo diritto generale di affermarsi e di farsi valere come ente sovrano[22]. Il territorio non è quindi qualcosa di *esterno* allo Stato, ma una sua qualità[23]. Questa suggestiva tesi verrà ripresa da *Georg Jellinek*, per il quale il rapporto fra Stato e territorio è concepibile solo in termini di *imperium* (e non già di *dominium*) e, per ciò, inquadrabile come rapporto

[19] S. Romano, *Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato*, in *Arch. dir. pubbl.*, 1902,114; Id., *Il Comune*, in *Trattato di Orlando*, vol. II, pt. 1 Milano, 1908; Id., *L'ordinamento giuridico*, Firenze,1951; G. Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, III, Milano, 1949; M.S. Giannini, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Roma, 1982; O. Ranelletti, *Principi di diritto amministrativo*, Napoli, 1911, I, 109; D. Anzillotti, *Corso di diritto internazionale*, Roma, 1912, 159; C. Mortati, I*stituzioni di diritto pubblico*, IV ed., Padova, 1958, 73; A. Cavaglieri, *Il diritto internazionale e il rapporto tra Stato e territorio*, in *Arch. giur.*, 1904, 87. Nella letteratura tedesca si v. C.F. von Gerber, *Diritto pubblico*, Milano, 1971; K. V. Fricker, *Vom Staatsgebiet*, Tübingen 1867; Id., *Gebiet und Gebietshoheit*, Tübingen, 1901; P. Heilborn, *Das System des Völkerrechts entwickelt aus den völkerrechtlichen Begrieffen*, Berlin, 1896; Zitelmann, *Internationales Privatrecht*, I, Leipizig, 1897; G. Jellinek *Allgemeine Staatsrecht*, II ed., Berlin, 1905.

[20] H. Horn, Detlef, *Der Staat und "sein" Gebiet: eine durch rechtsgrenzen gesicherte Schicksalsgemeinschaft*, in G.H. Gorin- H.D. Horn (Hrsg.), *Territoriale Souvränität und Gebietshoheit*, Berlin, 2016, 21; W. Graf Vitzthum, *Staatsgebiet*, in J. Isensee-P. Kirchhof (Hrsg.), *Handbuch des Staatsrechts*, Band II, Heidelberg, 2004; 166; K. Vogel, *Staatsgebiet*, in *EvStL*, 3, 1987, 3394; G. Jellinek, *Allgemeine Staatsrecht*, II ed., Berlin, 1905, 12; D. Miller, *Diritti territoriali*: *concetto e giustificazione*, in *Ragion pratica*, n. 33/2009, 437; T. Baldwin, *The territorial State*, in H. Gross – R. Harrison (Eds.) *Jurisprudence: Cambridge Essay*, Oxford, 1992; W.W. Willoughby, *The Fundamental Concepts of pubblic Law*, London, 1924, 64, P. Laband, *Das Staatsrecht des deuschen Reiches*, I, II ed., Freiburg, 1895, 190, diversamente H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 2000, 212.

[21] K.V. Fricker, *Gebiet und Gebietshoheit*, cit., 107.

[22] K.V. Fricker, *Gebiet und Gebietshoheit*, cit., 60-61; Id., *Vom Staatsgebiet*, cit., 11; O. Mayer, *Staatsrecht*, 1905, par. 1; G. Jellinek, *La dottrina generale del diritto dello stato*, Milano, 1949, 12.

[23] K.V. Fricker, *Gebiet und Gebietshoheit*, cit., 10; G. Jellinek, *Allgemeine Staatsrecht*, 356; diversamente U. Forti, *La funzione giuridica del territorio comunale*, in *Studi e questioni di diritto amministrativo*, Torino, 1906, 366.

di natura pubblicistica, in cui il territorio è la base spaziale ove lo Stato esplica la propria signoria. Per il giurista di *Heidelberg*, il territorio costituisce infatti il fondamento dell'esclusività del potere statuale[24]. Tale rapporto di coessenzialità o di compenetrazione tra Stato e territorio sarà il punto di partenza anche della riflessione di *Santi Romano* che, nel 1902, ragionando sulla relazione tra territorio e Stato, affermerà – tanto lapidariamente quanto efficacemente – che "lo Stato non *ha* un territorio", ma che "lo Stato *è* un territorio"[25]. Scrive, infatti, il giurista siciliano, che il territorio è molto di più di un elemento costitutivo: "assume il carattere di uno degli elementi materiali ed essenziali da cui la vita dell'ente risulta"[26]. In ragione di ciò, esisterebbe una relazione *simbiotica* tra i due tanto che senza il territorio lo Stato non esiste[27].

Nel suo sviluppo teorico la *Eigenschaftstheorie* si salda idealmente alla *Drei Elemente Theorie*, per la quale lo Stato - risultante dalla combinazione di tre elementi costitutivi: territorio, sovranità e popolo [28]- è concepito *come* una entità territoriale[29] e *con* una identità territoriale[30].

1.2. Il territorio come res ed oggetto di un diritto reale dominicale. La *Eigentumstheorie*

[24] G. Jellinek, *La dottrina generale del diritto dello stato*, Milano, 1949, 14-17.

[25] S. Romano, *Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato*, cit., 117-118; Id., *Il Comune*, cit., 663; ID., *Lo Stato moderno e la sua crisi, Discorso inaugurale dell'anno accademico 1909-1910 nella Regia Università di Pisa*, in *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano, 1969; Id., *Corso di diritto costituzionale*, VI ed., Padova, 1941, 160; Id., *Autonomia* in Id., *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947, 181; P. Biscaretti di Ruffia, voce *Territorio dello Stato*, in *Enc. dir*., vol. XLIV, Milano, 1992, 339; L. Paladin, *Diritto costituzionale*, Padova,1998; C. Mortati, I*stituzioni di diritto pubblico*, IV ed., Padova, 1958; C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1975; V. E. Orlando, *Principi di diritto costituzionale*, Firenze 1905, 22; B. Caravita di Toritto, voce *Territorio degli enti territoriali minori*, in *Enc*. *giur*., Roma, 1991, 1 ss.

[26] S. Romano, *Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato*, cit., 123.

[27] S. Romano, *Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato*, cit., 117.

[28] R. Alessi, *Intorno alla nozione di ente territoriale*, in *Rivista trim. dir. pubbl*., 1960, 293.

[29] G. Balladore Pallieri, *Dottrina dello Stato*, Padova, 1949, 220.

[30] C.F. von Gerber, *Diritto pubblico*, Milano, 1971; 144; M. Weber, *La politica come professione* (1919), in Id., *Il lavoro intellettuale come professione. Due saggi*, Torino, 1948, 48.

Speculare rispetto alla teoria che vede nel territorio un elemento costitutivo dello Stato è la dottrina che lo qualifica come l'*oggetto* di un diritto di cui l'ente territoriale (Stato) sarebbe titolare. In questa chiave teorica, il territorio rappresenta un oggetto dello Stato, una *res* su cui esso esercita il proprio *dominium* come quello che un qualsiasi proprietario esercita sulla propria cosa[31]. Simile idea origina dalla logica dell'ordinamento patrimoniale, in cui la sovranità si configura come un diritto assoluto di matrice privatistica spettante al principe sui suoi territori e, di riflesso, sulle persone che li abitano. All'interno di questo filone di pensiero si inserisce la riflessione di *Karl von Gerber*, per il quale "il territorio statale è l'oggetto reale della signoria dello Stato" e da questo rapporto ne deriva un diritto dello Stato *al* territorio statale[32]. Tale impostazione troverà una sponda nella riflessione della giuspubblicistica italiana con la suggestiva posizione di *Ugo Forti*, il quale considera lo Stato un soggetto giuridico[33] e, come tale, *capace* di diritti subiettivi. In questa cornice, il territorio si atteggia a *presupposto* dello Stato[34] e ne discende un rapporto in virtù del quale lo Stato vanta un "diritto di territorialità" di escludere dal proprio territorio ogni altro potere statuale[35]. Ciò porta ad assimilare la relazione tra Stato e territorio a quello che è, nel diritto privato, il rapporto tra il proprietario ed il suo bene. In entrambi i casi vi sarebbe il dominio esclusivo e totale su una *res* o – per dirla col *Forti* – un "dominio eminente"[36]. Di "dominio" anzi di "dominio in senso stretto"[37] ragiona anche la migliore dottrina internazionalistica quando scorge nel rapporto tra territorio e Stato una duplice e

[31] P. Laband, *Le droit pubblic de l'Empire allemand*, vol. I, Paris, 1900, 287.
[32] Sul punto sia consentito rinviare a M. Michetti, *L'organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo*, Torino, 2021, 14.
[33] U. Forti, *Il diritto dello Stato sul territorio*, in *Archivio di dir. pubbl*., 1902, 365-366; Id., *La funzione giuridica del territorio comunale*, in *Studi e questioni di diritto amministrativo*, Torino, 1906, 64. *Contra* S. Romano, *Il Comune*. Parte generale, Milano,1908, 634; G. Miele, *I poteri degli enti autarchici territoriali fuori del loro territorio*, in *Arch*, *studi corp*., 1931, 303; E. Bonaudi, *Il territorio dello Stato (a proposito della "Città del Vaticano"),* in *Studi in onore di O. Ranelletti*, Padova 1931, 53-54.
[34] U. Forti, *Il diritto dello Stato sul territorio*, cit., 367.
[35] U. Forti, *Il diritto dello Stato sul territorio*, cit., 375.
[36] Questa impostazione è negata da *Fricker*, ma non da P. Laband, *Das Staatsrecht des Deutschen Reichs*, V ed. Freiburg, 1911, 165 ss., E. Bonaudi, *Il territorio dello Stato (a proposito della "Città del Vaticano"),* cit., 57-59.
[37] D. Donati, *Stato e territorio*, Roma, MCMXXIV, 59 ss.

distinta situazione giuridica soggettiva. L'una definita come il *diritto soggettivo di dominio* dello Stato sul territorio, che si sostanzia nel potere di *escludere la penetrazione* e l'azione di altri nella propria cerchia spaziale; l'altra qualificata come diritto dello Stato di *esercitare in quella sfera il proprio potere* [38]. Lo spazio, usualmente, definito territorio entro il quale si manifesta stabile, normale e prevalente l'attività statale diventa allora *presupposto* della *sovranità territoriale* ossia del diritto dello Stato di godere con pienezza del proprio territorio escludendo l'ingerenza da parte di altri Stati[39].

Nel configurare il territorio come *res* in dominio dello Stato, *Donato Donati*, pur riconoscendo che gli Stati per esistere necessitano di un territorio, non ritiene, tuttavia, sia un elemento costitutivo[40]. Piuttosto egli qualifica il territorio come *oggetto esteriore* allo Stato stesso e su di esso lo Stato esercita un *diritto internazionale di dominio*[41]. Un diritto che attribuisce allo Stato un potere esclusivo sul territorio [42], quale più immediato e fisiologico àmbito di esercizio dell'*imperium*[43] o quale "teatro dell'imperio"[44]. Molto efficacemente i giuristi tedeschi hanno coniato l'espressione *Gebietshoheit* [45] per descrivere il rapporto tra territorio ed imperio, tra *Gebiet* e *Herrschaft*, per esprimere un potere territoriale esclusivo ed escludente (*ius erga omnes*)" [46].

[38] D. Donati, *Stato e territorio,* cit., 65.
[39] M. Giuliano, *Lo Stato, il territorio e la sovranità territoriale*, cit., 22-23.
[40] D. Donati, *Stato e territorio,* cit., 28; R. Alessi, *Intorno alla nozione di ente territoriale*, cit., 296-297.
[41] D. Donati, *Stato e territorio,* cit., 60, 136-139.
[42] E. Giuliano, *Lo Stato, il territorio e la sovranità territoriale*, cit., 44; L. Citarella, voce *Territorio, IV) diritto internazionale*, in *Enc. giur.*, Roma, 1994; G. Distefano, voce *Territorio (dir. int.)*, in S. Cassese (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. VI, Milano, 2006; A. Gioia, voce *Territorio in diritto internazionale*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. XV, Torino, 1999, 257; P. De La Pradelle, *Notions de territorire et d'espace dans l'aménagement des rapports internationaux contemporains*, in *Recueil des cours*, 1977, 415.
[43] T. Perassi, *Paese, territorio e signoria nella dottrina dello Stato*, in *Riv. dir. pubbl. e pubbl. amm.*, (continuazione dell'*Archivio di diritto pubblico*) anno IV, 147.
[44] E. Zitelmann, *Internationales Privatrecht*, I, Leipizig, 1897.
[45] W. Graf Vitzthum, *Staatsgebiet*, in J. Isensee - P. Kirchoff (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band II, Heidelberg, 2004,166.
[46] M. Giuliano, *Stato, territorio e sovranità territoriale*, in *Commenti e studi*, vol. VI, Milano, 1954 ed anche in *Comunicazioni e studi*, vol. VI, Milano, 1954, 44.

1.3. *Il territorio come ambito di estensione e limite del potere statale. La* Kompetenztheorie

Il rifiuto verso ogni pretesa concettualizzazione antropomorfica (o organicistica) dello Stato induce la dottrina a riconsiderare il rapporto tra questo ed il suo territorio. Soprattutto perché lo Stato non viene assunto più come categoria sociologica o materiale, bensì normativa e, per conseguenza, al territorio viene riconfermata la sua funzione di limite dell'ordinamento, negandovi, però, ogni altro e qualunque rilievo giuridico. La *Kompetenztheorie* definisce il territorio la sfera di competenza spaziale dell'ordinamento giuridico statale. A partire da *Radnitzky* e, poi, per tutti i seguaci della scuola di Vienna, primo fra gli altri *Hans Kelsen*[47], il territorio non è altro che la definizione dell'ambito di validità del potere statale e non vi è alcuna necessità di ricostruire il rapporto tra di essi in termini di "*ius in res*" o "*ius in personam*"[48]. Anzi nella ricostruzione *kelseniana* il territorio è scevro da qualsiasi connotazione geografico-naturalistica, "non è una *superficie* della superficie terrestre, ma è uno *spazio tridimensionale*"[49]. Esso è assunto in termini puramente normativistici e, pertanto, rileva come sfera di validità spaziale del sistema delle norme che – come si sa – si identifica con l'ordinamento giuridico e questo, a sua volta, con lo Stato[50]. Da questa prospettiva, il territorio diventa marginale rispetto alla definizione del fenomeno statale[51]. L'approccio *kelseniano* riduce il territorio a *elemento ordinario* dello Stato, a spazio puramente normativo. E se nel pensiero *kelseniano* si compie una intenzionale quanto prevedibile relativizzazione del territorio rispetto al fondamento dello Stato e dell'ordinamento

[47] E. Radnitzky, *Die rechtliche Natur des Staatsgebietes*, in *Arch. Öff. Recht*, XX, 1906; 31 e 313; A. Verdross, *Staatsgebiet, Staatengemeinschaftsgebiet und Staatengebiet*, in *Neimeyers Zeitscchrift für internationale Recht*, 1927, XXXVII,239; T. Perassi, *Paese, territorio e signoria nella dottrina dello Stato*, cit., 147.

[48] H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, cit., 222.

[49] H. Kelsen, *Dottrina dello Stato*, Napoli, 1994, 71-72: "Infatti lo Stato – così si usa dire – domina anche lo spazio sopra e sotto quella superficie che comunemente si definisce quale territorio statle. Bisogna rappresentarsi i territori dei vari Stati quali spazi a forma conica, ii cui vertici coincidono al centro terrestre".

[50] V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, cit., 50-51.

[51] E. Bonaudi, *Il territorio dello Stato (a proposito della "Città del Vaticano")*, cit., 27, ma sotto altro profilo si v. la critica di L. Paladin, *Diritto costituzionale*, cit., 112.

giuridico (che riposa tutto nella sua *Grundnorm*), *Carl Schmitt* lo considera, invece, scaturigine della normatività. Nel *Der Nomos der Erde* il "legame tellurico" tra *Ordnung* ed *Ortung* è chiaramente delineato[52]. La normatività ed il diritto sono legati alla terra: ad essa sono avvinti storicamente e logicamente, perché "l'occupazione di terra" (*Landnahme*) è "atto primordiale che istituisce diritto" (*Ordnung*)[53].

Benché polarmente opposti nelle loro concettualizzazioni i due giuristi colgono aspetti diversi del concetto di territorio, che, in definitiva, paiono integrarsi ed insieme concorrere a descriverne il rapporto con lo Stato. E forniscono una rappresentazione compiuta del territorio, serbando quell'aspetto concreto di cui pure si alimenta il diritto. *Natalino Irti* rileva infatti che "Il diritto ha bisogno del '*dove*'"[54], ribadendo l'esistenza del vincolo tellurico tra diritto e territorio.

Un ulteriore profilo indagato e sviluppato è quello che considera il territorio un elemento di identificazione dello Stato in strettissima correlazione con il popolo. È questa l'idea di *Rudolf Smend* che ritiene il territorio un elemento di integrazione materiale indispensabile per la comunità statale. Come afferma l'illustre Autore "das Staatsgebiet ist vielmehr die grundlegenste sachliche Wesenskonkretisierung des Staates an und für sich", reputando il territorio essenza dello Stato (*Wesen*), da cui dipende l'esistenza (*Dasein*) e la vita (*Leben*) stessa[55]. Egli riconosce il territorio quale "momento integrativo della comunità politica"[56] ed è il prodotto della cultura dei valori di uno Stato e di un popolo[57].

Nell'accezione *smendiana*, il territorio si eleva da mero fattore geofisico a entità politica complessiva di valori e vita, e rappresenta la Patria (*Vaterland* o *Heimat*)[58]. Un concetto non più riducibile ad alcunché di materiale, ma ben più ampio e comprensivo che ingloba una dimensione spirituale e culturale[59] tanto che *Smend*

[52] C. Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, 1950, 13.
[53] C. Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, cit,, 23.
[54] N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2002, 3.
[55] R.Smend, *Verfassung und Verfassungsrecht*, Berlino, 1994, 119 ss.
[56] R. Smend, *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, 1988, 108.
[57] R. Smend, *Costituzione e diritto costituzionale*, cit., 109.
[58] R. Smend, *Costituzione e diritto costituzionale*, cit., 109.
[59] G. Balladore Pallieri, *Dottrina dello Stato*, cit., 222.

affermerà che "lo Stato trova la sua concretizzazione fondamentale nel suo territorio"[60]. In questa stessa direzione va pure il pensiero di *Hermann Heller*, che, come *Smend*, non può fare a meno di riconoscere al territorio quella *vis* integrativa che, in stretta connessione con il popolo, è elemento identitario e culturale di una data comunità politica[61].

Se, però, si torna a restringere l'àmbito della riflessione entro la più limitata cornice giuridico-normativa, il territorio appare un criterio definitorio che concorre, insieme ad altri, a distinguere lo Stato da ogni altro ordinamento[62]. Del resto, non può ignorarsi che "concettualmente si ha uno Stato quando ricorrano determinati presupposti reali e questi si presentino tra loro collegati in un determinato modo"[63] e che il concetto di territorio sia perlomeno bidimensionale, congiungendo in sé sia l'aspetto materiale sia quello immateriale[64]. Esso è, come afferma *Vezio Crisafulli*, certamente un presupposto di fatto dello Stato [65], ma è anche *àmbito* o *limite* dell'ordinamento e del potere statale[66]. Di tal guisa, il territorio, nella sua datità, è la *sfera spaziale* attorno a cui si organizza (e si distribuisce) il potere, oltre a rappresentare, tanto sotto il profilo del diritto interno quanto sotto quello del diritto internazionale, limite e garanzia della sovranità degli Stati, un elemento, cioè, "integrante e specificante (la) sovranità"[67].

[60] R. Smend, *Costituzione e diritto costituzionale*, cit., 110.
[61] H. Heller, *Staatslehre*, Leiden, 1934, 139 ss.
[62] V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, cit., 51.
[63] V. Crisafulli, *Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, 1985, 35 (nota 46), il quale, pur affermando questa "essenzialità" del territorio, comunque non intende "rinverdire nei suoi aspetti più artificiosi e barocchi, la tradizionale concezione dei cosiddetti «elementi costitutivi» dello Stato"; in questo stesso senso si v. anche C. Lavagna, *Diritto costituzionale*, I, Milano, 1957, 87.
[64] Come scrive bene G. D'Alessandro, *Istituzioni e territorio*, in E. Cuccodoro (a cura di), *Il territorio misura di sovranità*, Taranto, 2007, 25, il territorio "È sia fisicità terrestre giuridicamente rilevante (schmittianamente) sia determinazione artificiale ed astratta (kelsenianamente); ovvero la datità spaziale, assumendo rilevanza giuridica, trapassa a elemento determinante dell'ordinamento giuridico statale".
[65] V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, cit., 76; L. Paladin, *Diritto costituzionale*, cit., 105.
[66] V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, cit., 78-80 e L. Paladin, *Diritto costituzionale*, cit., 111.
[67] V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, cit., 80.

2. *Il territorio come criterio ordinante il potere statale tra federelizing process e regionalizzazione*

L'orizzonte culturale e teorico appena tratteggiato mette in evidenza come il complesso delle teorie elaborate dalla dottrina del secolo scorso abbia analizzato la relazione tra territorio e (organizzazione del) potere con particolare riguardo alla forma politica statale. Il territorio, infatti, come elemento costitutivo dello Stato rileva a partire da un determinato momento storico, che solitamente si lascia coincidere con la nascita dello Stato moderno. Lo spazio della modernità prende forma infatti attraverso la rappresentazione di confini spaziali tratteggiati da linee geografiche disegnate intorno agli insorgenti Stati territoriali dimostrando, come scrive lo storico *Charles Maier*, che lo spazio statale si è insinuato nello spazio imperiale. Lo spazio dello Stato da ora "segue le regole definite dall'*esprit mathématique* del Seicento, esemplificate dalle coordinate cartesiane, dalle orbite di *Keplero* e in seguito dalle leggi di *Newton*" [68].

E se l'assolutismo monarchico reagisce alla dispersione territoriale del potere (tipica dell'età medievale) attraverso una poderosa opera di ricomposizione [69] sospinta da un'istanza unitaria molto forte sia sotto il profilo istituzionale sia sotto quello territoriale[70], il laboratorio rivoluzionario a cavallo tra il XVII e XVIII secolo ruoterà attorno all'idea della (ri) *forma* del potere, prendendo di mira proprio la concentrazione del potere e avviandone un processo di razionalizzazione prima e di *costituzionalizzazione* dopo. E come ebbe modo di osservare *Carl Joachim Friedrich* mentre l'assolutismo aveva previsto la concentrazione del potere; il costituzionalismo, al contrario, professava la sua distinzione [71]. Un processo con

[68] C.S. Maier, *Dentro i confini. Territorio e potere dal 1500 a oggi*, Torino, 2019, 95.

[69] P. Schiera, voce *Società per ceti*, in *Il Dizionario di politica*, a cura di N. Bobbio – N. Matteucci – G. Pasquino, Torino, 2004, 901.

[70] N. Matteucci, *Lo Stato moderno*. *Lessico e percorsi*, Bologna, 1997, 33; C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione*, Milano, 1984, 69-70, l'accentramento del potere nelle mani del sovrano era volto sostanzialmente al superamento del particolarismo giuridico, tipico dell'età medievale.

[71] C. J. Friedrich, *L'uomo, la comunità, l'ordine politico*, Bologna, 2002, 141 ss.; Id., *Governo costituzionale e democrazia*, trad. it., Venezia, s.d. II ed., 8, "L'assolutismo, in tutte le sue forme,

sviluppi diversi come mostra, ad esempio, l'esperienza del costituzionalismo inglese rispetto a quella francese ed americana[72].

Ed infatti, da un lato, la tradizione giuridica d'oltremanica aveva incarnato pienamente il principio del *local government*[73], sperimentando, molto prima di altri Paesi del Continente, forme di riconoscimento di autonomia politica ad enti esponenziali di realtà territoriali; dall'altro, invece, la nuova forma statuale, figlia della Francia rivoluzionaria[74] aveva obbedito ad un forte impulso centralizzatore neutralizzando, lungo tutto il processo di unificazione, i poteri territoriali autonomi [75]. Al modello di amministrazione decentrata sull'esempio del *self-government* britannico e a quello francese-napoleonico fortemente centralizzato, gli americani contrapposero l'idea della limitazione del potere attraverso un complesso di *checks and balances*, e solo l'approvazione della Costituzione americana segnò indiscutibilmente la nascita di un nuovo ordine politico – lo Stato federale – basato sull'esistenza di più comunità territoriali ciascuna con le proprie specificità [76].

Nella realtà del diritto positivo, gli Stati composti (decentrati), e più specificamente gli Stati federali e regionali, rappresentano la migliore esemplificazione della stretta relazione tra territorio e potere. In particolare, nella Federazione - definita

---

prevede la concentrazione dell'esercizio del potere; il costituzionalismo, al contrario, la ripartizione dell'esercizio del potere".

[72] A. D'Atena, *Federalismo e regionalismo*, in ID., *Lezioni di diritto costituzionale*, II ed., Torino, 2006, 60.

[73] M. Nigro, *Il governo locale. Storia e problemi. Lezioni di diritto amministrativo a.a. 1979-1980*, Roma, 1980, *passim;* M. Comba, *Self government*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XIV, Torino, 1999, 30; M. Cammelli, *Autogoverno*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), *Dizionario di politica*, Torino, 1983, 58 ss.; G. Di Gaspare, *Autogoverno*, in *Enc, giur*., IV, Roma, 1988, 7; T. Groppi, voce *Self government*, in Id., *Il federalismo*, Roma-Bari, 2004, 125 s.

[74] A. Forrest, *La Rivoluzione francese*, Bologna, 1995, 48; P. Bertolini, *Dal Comune allo Stato*, Roma, 1892, 128, il quale riferisce come la Rivoluzione francese non facesse che "compiere quel lavoro di accentramento, quel processo di sacrificio della vita locale all'onnipotenza del Governo centrale, cui da lunghissimo tempo aveva posto mano la Monarchia"; S. Romano, *Decentramento amministrativo*, cit., 14-15, per il quale la rivoluzione francese ridusse i Comuni a delle semplici "località".

[75] A. D'Atena, *Federalismo e regionalismo*, cit., 61-62.

[76] Per una analisi del sistema federale statunitense si veda almeno K. C. Wheare, *Federal Government*, London, 1961, D. Elazar, *American Federalism: A View from the States*, New York, 1972, e A. Wildavsky, *American Federalism in Perspective*, Boston, 1971; L.H. Tribe, *American Constitutional Law*, III ed., v.1, New York, 2000; Chr. N. May e A. Ides, *National Power and Federalism*, V ed., Toronto, 2010.

dirittifondamentali.it

un'"unione di Stati" (*Staatenverbund*) [77]volta alla realizzazione di una *höhere Einheit*[78] - la relazione con il/i territorio/i si fonde ad un punto tale da coincidere con la natura e l'essenza stessa dello Stato federale, in cui il potere è organizzato e distribuito su base territoriale a tutela della diversità[79]. Se si guarda al processo storico di formazione degli Stati federali – almeno quelli di più consolidata tradizione – il territorio ed anzi i territori hanno avuto un ruolo caratterizzante – se non determinante – nell'organizzazione della loro stessa forma politica[80]. Ed è con le Costituzioni del Secondo Dopoguerra che il processo di deconcentrazione territoriale del potere conosce una significativa spinta con conseguente democratizzazione dell'ordinamento[81] che condurrà alla costruzione di Stati federali[82] e regionali[83], quali specificazioni del principio federalista e regionalista.

[77] Quella riferita è la definizione più diffusa, sebbene come osserva K.C. Wheare, *Del governo federale*, Bologna, 1997, 39 s., sono diverse le declinazioni che lo Stato federale inteso quale associazione di Stati può assumere. Ad esempio "Accade così che tale termina venga attribuito tanto all'Impero austro-ungarico, quanto all'Impero germanico del 1871-1918, alla Società delle Nazioni, agli Stati Uniti d'America e all'Unione sudafricana – ognuno dei quali è un'associazione di Stati per quanto tutti siano diversi tra quanto riguarda la forma assunta da tale associazione";

[78] H. Naviasky, *Der Bundesstaat als Rechtsbegriff*, Tübingen, 1920, 21 s.: "(…) Bund und Glieder zusammen eine höhere Einheit bilden".

[79] A. Torre, *I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo – Impressioni di un discussant*, in AA.VV., *La geografia de potere. Un problema di diritto costituzionale*, XXXIII Convegno AIC Firenze, 16-17 novembre 2019, che a proposito della Federazione parla di "un fondamentale elemento, territorialmente declinato, di quei *checks and balances* che assicurano un sistemico equilibrio contro ogni velleità di concentrazione del potere. In questo caso la territorialità eretta a categoria costituzionale ha contribuito in misura determinante, e perfino essenziale, alla nascita di un originale sistema consociativo fondato sul rispetto dei caratteri autonomi di singole organizzazioni territoriali, ciascuna con la propria storia ereditata dall'esperienza coloniale e la propria concezione della democrazia governante, che singolarmente erano titolari di sovranità ma disposte a cederne una parte per creare una Unione "più perfetta" e perseguire un bene comune senza il quale sarebbero andate verso la distruzione".

[80] Sui processi di formazione degli Stati federali si v. *ex multis* G. De Vergottini, *Stato federale*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 831ss.; A. Reposo, *Profili dello Stato autonomico. Federalismo e regionalismo*, Torino, 2000; G. Lucatello, *Lo Stato federale* (1939), rist., Padova, 1967, 116.

[81] H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, cit., 317.

[82] S. Gambino, *Stati nazionali e poteri locali. Decentramento politico e distribuzione territoriale delle competenze. Riflessioni introduttive*, in AA.VV., *Stati nazionali e poteri locali. La distribuzione territoriale delle competenze. Esperienze straniere e tendenze attuali in Italia*, (a cura di) S. Gambino, Rimini, 1998, 24, il quale sottolinea come la "dottrina giuspubblicistica europea … ha generalmente convenuto di affrontare l'analisi della forma dello stato moderno e delle sue articolazioni territoriali cogliendola nelle due varianti più significative: lo stato unitario e lo

Lord Acton dirà che il federalismo appare come il più congeniale ed efficace modo di limitazione del potere sovrano. Esso frena e limita il potere, dividendolo e assegnando al governo solo certi diritti determinati, ancóra e salda il potere entro un quadro di garanzie essenziali alla libertà e alla stessa democrazia[84].

Allo stesso modo, il primo teorico del federalismo, *Johannes Althusius*[85], sosterrà l'idea della costruzione di uno Stato basato su un'associazione federale da contrapporre al modello di Stato unitario sulla base del convincimento che "il potere quanto più scomposto e diviso è tanto meno pericoloso"[86] e, come sottolineerà lo stesso *Carl Joachim Friedrich*, alla base del *federalizing process* vi è l'"esigenza di temperamento della concentrazione del potere politico in un'unica autorità centrale finalizzata alla garanzia delle libertà individuali e del pieno svolgimento del principio democratico"[87]. Dentro le pieghe dei processi di federalizzazione e di regionalizzazione il territorio diventa "base dell'azione politica" statale[88]; baricentro di interessi diversamente individuati; espressione di centri di potere autonomo e criterio distributivo del potere. Sicché lo Stato pluralistico-decentrato organizza il proprio potere attraverso il territorio e i territori

---

Stato federale, di cui gli U.S.A. hanno costituito il comune, principale, punto di riferimento, l'archetipo".

[83] N. Matteucci, L*o stato moderno*, cit., 342; la diffusione del regionalismo "mira a distruggere quell'identità fra Stato e nazione, che era stata costruita nei secoli. Le vecchie nazioni culturali, le antiche etnie, che erano state soffocate dall'affermarsi dello stato moderno … rivendicano la loro autonomia e all'autonomia si unisce spesso la richiesta di forme di autogoverno".

[84] Lord Acton, *Essays in the History of liberty*, Indianapolis, 1985, 65; ID., *Storia della libertà*, Roma, 1999, cap. XI. 258.

[85] J. Althusius, *Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani*, a cura di C. Malandrino, Torino, 2009.

[86] A. D'Atena, *La liberal-democrazia*, in Id., *Lezioni di diritto costituzionale*, IV ed., Torino, 2018, 63 ss.

[87] S. Gambino, *Stati nazionali e poteri locali*, cit., 41. Ancora A. D'Atena, *La liberal-democrazia*, cit., 65 s. "La separazione verticale dei poteri rappresenta, infatti, una garanzia per le maggioranze politiche territoriali diverse dalla maggioranza politica nazionale, affidando agli organi in cui esse operano le decisioni che più direttamente si riferiscono alle collettività cui si rivolge (e alle quali «rispondono» sulla base dell'investitura elettorale ottenutane)". V. anche C. Malandrino, *Federalismo. Storia, idee, modelli*, cit., 17 s., che descrive il federalismo come tendenza politica che "nasce dalla contestazione dello Stato moderno a sovranità assoluta, unitario, monocentrico e, soprattutto, nazionale. Non nel senso, si badi, della negazione del valore della nazione e dell'unità nazionale. Ma della negazione del fatto che a tale valore si associ quello della corrispondenza alla sovranità esclusiva dello Stato-nazione centralista nel suo territorio e nel suo ordinamento".

[88] D.J. Elazar, *Idee e forme del federalismo*, Milano, 1995, 59.

e sostituisce al modello di Stato nazionale – allacciato ad un sistema di potere statico e autoritario – un ordinamento dinamico, policentrico, plurale, incentrato su processi di interazione continui e mutevoli.

3. *Potere territoriale e rivoluzione spaziale: dall'essenza alla dissolvenza dei confini*

Come si evince da quanto sin qui riferito, nel corso della Storia il potere e le società sono stati organizzati attraverso il territorio[89], il cui concetto evoca quello di spazio definito e delimitato da confini e, per conseguenza, anche la dimensione statuale è sempre stata immaginata risolta e conchiusa entro punti territoriali lineari e fissi[90]. Nell'antica Grecia, l'*orion* come i *Terminalia* dei romani rappresentavano delimitazioni spaziali, demarcazioni di proprietà, di terreni e di espansioni territoriali [91]. E se nell'epoca degli imperi l'idea di confine non aveva aderito per via della fisiologica disomogeneità di quella realtà corrispondente nei fatti ad "assemblaggi"[92] umani e territoriali diversi[93]; nell'epoca moderna l'esistenza di confini ha scandito invece la perimetrazione dell'ordine politico statuale ora come

[89] C. Schmitt, *Il concetto discriminatorio di guerra*, Bari-Roma, 2008; G. Lombardi, *Spazio frontiera. Tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritt*o, in *Dir. e soc*., n. 1, 1985, 48, il quale ritiene riduttiva la sinonimia tra la nozione di frontiera e quella di confine, quest'ultimo inteso come "la linea che demarca le sfere entro le quali due o più entità politico-costituzionali (comunemente gli Stati) esercitano validamente la propria potestà, e pretendono che altri si astengano dall'esercitarla"; P. Ferrara, *Limes. Il confine nell'era postglobale*, in https://core.ac.uk./download/pdf/45680773.pdf.

[90] C. Schmitt, *Il nomos della Terra*, Milano, 1991, 145, che definisce "l'ordinamento territoriale «Stato», spazialmente in sé chiuso"; N. Brenner-S. Elden, *State, spazio e territorio*, in *Dialoghi Internazionali*, 14/2010, 140 ss. (165), in cui riferendo il pensiero di P. Allìes, *L'invention du territoire*, Grenoble, 1980, 9 si legge che "il territorio appare sempre legato a delle possibili definizioni dello Stato; gli riconosce una base fisica che sembra renderlo inevitabile e eterno"; sul punto ancora J. Agnew, *The territorial trap: The Geograèhical Assumptions of International Relations Theory*, in *Review of International Political Economy*, I (I), 1994, 53 ss.

[91] P. Ferrara, *Limes. Il confine nell'era postglobale*, cit., 184-185.

[92] S. Sassen, *Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all'età globale*, Milano, 2008, 39; C.S. Maier, *Dentro i confini. Territorio e potere dal 1500 a oggi*, Torino, 2019, 51.

[93] M. R. Ferrarese, *Tra rafforzamenti e indebolimenti. Il contraddittorio statuto dei confini in epoca post-globale*, in *Teoria politica*, n. 10/2020, 2 e 3, la quale definisce gli Imperi come "sistemi di gestione della diversità, che inevitabilmente si caratterizzano per un costante stato di tensione tra le loro varie componenti, con ovvii riflessi in tema di confini". Essi hanno avuto "confini che si potrebbero definire evanescenti (…) ed il loro spazio aperto al pluralismo etnico etnico era, per sua stessa natura, uno spazio non perfettamente recintato, con confini mobili, perennemente sotto assedio".

elemento di limitazione dello spazio di conquista e di definizione delle giurisdizioni, ora come elemento divisivo e difensivo[94]. Attraverso i confini si è disegnata, dunque, la superficie del mondo, dando rappresentazione alla sua forma geopolitica; si è organizzata la spazialità giuridico-statuale e l'unità di territori nazionali.

Gli Stati difatti hanno ancorato al territorio la loro sovranità giuridica, esercitandola - sia verso l'interno sia verso l'esterno[95]- come potere assoluto sulla politica e sul diritto, sull'economia e sul mercato, e, "collegati a un territorio, (essi sono i) gestori di questo spazio, intervengono e agiscono in quanto potenza dominante per e di questo spazio"[96]. Su questo spazio - e i suoi confini - lo Stato ha (avuto) un controllo pieno, che – da un certo momento – è sembrato dissolversi per via di incalzanti ed emergenti forze potenti[97], affacciatesi all'alba di una *rivoluzione spaziale*, destinata a

[94] M. R. Ferrarese, *Tra rafforzamenti e indebolimenti. Il contraddittorio statuto dei confini in epoca post-globale*, cit., 3, la quale sottolinea proprio come "Gli stati moderni corrispondono a precise configurazioni territoriali, definite da confini rivolti a porre rimedio alle «inquietudini» territoriali ed a svolgere una funzione prevalentemente di stabilizzazione, e di accresciute possibilità di controllo" e, "Dunque i confini sono una creazione europea, consustanziale alla creazione degli Stati, che prometteva stabilità politica e pacificazione". Molto efficace, in proposito, appare l'osservazione di C. S. Maier, *Dentro i confini. Territorio e potere dal 1500 a oggi*, cit., 330, allorquando riferendo la memorabile scena del film *La grande illusione* - in cui la guardia del campo di prigionia tedesco dice al suo commilitone "Non sparare; sono in Svizzera", riferendosi ai prigionieri francesi che fuggono sulla neve - intende enfatizzare proprio "la potenza dei confini" o come "Nei *Promessi sposi,* un tormentato Renzo può tirare un sospiro di sollievo quando attraversa il confine segnato dall'Adda e giunge a Bergamo, all'epoca un possedimento della Repubblica di Venezia, lasciandosi alle spalle le violenze del ducato di Milano" (96).

[95] V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, cit., 51 ss.

[96] H. Lefebvre, *Lo Stato. Le contraddizioni dello Stato moderno*, vol. IV, Milano, 1976, 205.

[97] Per riprendere l'espressione di H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, Milano, 1978, 468, il quale mettendo in discussione il dogma della sovranità, intravede nell'incedere di queste potenti forze (*rectius*: obblighi di diritto internazionale) il superamento materiale dei confini e da qui la compromissione della pretesa esclusività ed impenetrabilità dello Stato. L'A. sostiene infatti che la validità dell'ordinamento statale sovrano è esclusiva sul proprio territorio, ma se il diritto internazionale sta sopra gli ordinamenti dei singoli Stati, il singolo Stato non è più impenetrabile. Sul punto si v. anche A. Carrino, *Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato*, Roma, 2014, il quale - nel riferire la critica del Kelsen al dogma della sovranità - scrive che "il mondo è fatto di più forze e una pluralità di poteri (piccoli o grandi che siano e quale ne sia la loro natura essenziale) rende inevitabilmente la sovranità relativa e mai assoluta: la sovranità è un rapporto e nel mondo la relazionalità implica necessariamente situazioni differenziate".

ridefinire la geografia del potere territoriale[98] e dei suoi confini[99]. Certamente non è di oggi - né dell'avvento globale - l'osservazione che coglie nei confini il tratto di un'ontologica mutevolezza. Invero, la rappresentazione impermeabile del *Grossraum* aveva iniziato ad evidenziare le sue crepe già agli inizi del Novecento con il superamento della dottrina *Monroe* (e la tesi dei due emisferi), disgregando la realtà *spazializzata* dello *ius publicum europaeum*[100].

Per la migliore dottrina del Novecento, il sopravanzare del diritto internazionale e sovranazionale[101]; lo sviluppo irresistibile di una libera economia mondiale[102] e

[98] La spinta che ha accelerato questo processo di trasformazione del potere e del suo spazio è senz'altro l'innovazione tecnologica. Molti Autori ritengono sia stata questa la vera spinta a quella che poi è stata definita "rivoluzione spaziale". In questo senso S. Ortino, I*l nuovo Nomos delle Terra. Profili storici e sistematici dei nessi tra innovazioni tecnologiche, ordinamento spaziale, forma politica*, Bologna, 1999, 11 s., "A seguito di innovazioni tecnologiche nel campo della comunicazione e dell'informazione il corso dell'umanità sta affrontando mutamenti epocali che investono ogni aspetto della vita psichica e sociale. Come è ovvio tali mutamenti non risparmiano gli ambiti del diritto e degli ordinamenti politici. In verità, le forme lentamente elaborate dalla riflessione giuridica del mondo occidentale sembrano essere improvvisamente poste in questione da tali profonde ed eccezionali mutamenti". Similmente per S. Mangiameli, *I diritti costituzionali dallo Stato ai processi integrativi*, Torino, 2020, 238, il quale individua "Il motore di questa trasformazione è dato dall'idea della rete che, con la contrazione della dimensione tempo-spazio determina, non solo il superamento dell'economia nazionale, ma anche quello dell'autorità territoriale per eccellenza, lo Stato".

[99] Per G. Lombardi, *Spazio frontiera. Tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritt*o, cit. 53 s., già dalla Rivoluzione francese - con l'affermarsi della sovranità e dell'uguaglianza – il venir meno di frontiere interne ha reso irrilevante il territorio in tema di esperienza giuridica essendo stato dissociato dalla nozione di confine. L'A. osserva ancora a pag. 56 che "il normativismo (…) assorbe nella norma giuridica l'elemento spazio, rende giuridicamente irrilevante in modo autonomo la nozione di territorio e quindi determina la superfluità – in termini giuridici – della frontiera". Sul punto di certo interesse anche B. Badie, *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull'utilità sociale del rispetto,* Trieste, 1996, 123; A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, Roma-Bari, 2002, 12; A. Giddens, *Le conseguenze della modernità*, Bologna, 1994, 71; N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2002, 121.

[100] C. Schmitt, *Il Nomos della Terra*, cit., 368-379; Id., *Mutamenti di struttura del diritto internazionale, in Stato, Grande spazio, Nomos*, (1995), a cura di G. Gurisatti, Milano, 2015; D. Zolo, *Prefazione. La profezia della guerra globale* in C. Schmitt, *Il concetto discriminatorio di guerra*, cit., XIII e XVII.

[101]H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, cit., 1978.

[102] C. Schmitt, *Il nomos della Terra*, cit., 299, qui l'A. avverte che "oltre, dietro e accanto ai confini politico-statali tipici di un diritto internazionale apparentemente solo interstatale, politico, si estendeva, onnipervasivo, lo spazio di un'economia libera, ovvero non statale, che era un'economia mondiale. Nell'idea di una libera economia mondiale era insito non soltanto il superamento dei confini politico-statali. Essa conteneva anche, quale presupposto essenziale, uno standard per la costituzione statale interna dei singoli membri dell'ordinamento internazionale; essa presupponeva che ogni membro introducesse al suo interno un minimo di ordine *costituzionale*".

l'"onnipervasivo" progresso della tecnica avrebbero esposto lo Stato-nazione ad una sua supina sottomissione tanto all'economia quanto al mercato[103]. Certamente questo processo non è stato improvviso e celere, bensì si è manifestato lentamente a partire dalla rivoluzione industriale con fratture storiche imponenti come le due guerre mondiali. In particolare, quando la tecnica ha consentito di superare il limite dello spazio, inteso nella sua accezione fisica, l'autorità dello Stato ha cominciato a vacillare[104]. La vocazione alla creazione di *spazi economici liberi*, lo sviluppo industriale post fordista ha segnato un nuovo stadio del rapporto tra confini, spazio e territorio[105] e ha generato alternative ed inedite arene di potere, incidendo e superando i confini polverizzati dall'esplosione di un *nomos* a-spaziale e post-territoriale[106].

[103] C. Schmitt, *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del Politico*, Milano, 2005, 96, il quale sottolinea come "ogni progresso della tecnica umana produce nuovi spazi e imprevedibili modificazioni delle tradizionali strutture spaziali"; Id., *Terra e mare*, cit., 99-100 ss., in cui si sottolinea come la crescita economica e la rivoluzione industriale determinarono il mutamento dell'essenza del Leviatano. "Il primo altoforno a coke (1735), la prima acciaieria (1770); la macchina a vapore (1768), il filatoio (1770), il telaio meccanico (1786) …" tutte invenzioni che trasformarono il Leviatano da grande pesce in macchina. E in ogni caso, il Leviatano diventava sempre più forte e possente, e il suo regno non sembrava dovesse aver fine.

[104] Tanto affascinante quanto problematica è l'analisi delle trasformazioni indotte dalla tecnica sugli assetti istituzionali propri dell'ordinamento statuale oltre che sulla dimensione antropologica dell'individuo; *ex multis*, U. Galimberti, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Milano, 2002; R. Giannetti, *Tecnologia e sviluppo economico*, in P.A. Toninelli (a cura di), *Lo sviluppo economico moderno dalla rivoluzione industriale alla crisi energetica (1750-1973)*, Venezia, 1997; N. Rosenberg, *Scienza e tecnologia nel ventesimo secolo*, in R. Giannetti – P.A. Toninelli (a cura di), *Innovazione, impresa e sviluppo economico*, Bologna, 1991; L. Dolza, *Storia della tecnologia*, Bologna, 2008; D. S. Landes, *Prometeo liberato. Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nell'Europa occidentale dal 1750 ai giorni nostri*, trad. it., Torino, 1978; M. Clarich, *Istituzioni, nuove tecnologie, sviluppo economico*, in *Dir. pubbl.*, n. 1/2017; M. Mazzucato, *Lo Stato innovatore*, Roma-Bari, 2013; M. Heidegger, *La questione della tecnica*, trad. it., Firenze, 2017; W. Privitera, *Tecnica, individuo e società. Cinque lezioni sulla teoria di Ulrich Beck*, Soveria Mannelli, 2004; M. Klein, *Lezioni sulla tecnica*, Milano, 2020.

[105] C. Schmitt, *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del Politico*, cit., 96 "Il progresso tecnico-industriale trasforma, insieme alle strutture spaziali, anche gli ordinamenti dello spazio"; M. R. Ferrarese, *Tra rafforzamenti e indebolimenti. Il contraddittorio statuto dei confini in epoca post-globale*, cit., 5 ss., la quale osserva come "le sfide ai confini provenienti dall'economia e dalla tecnologia avevano funzionato in maniera coerente, marciando nella stessa direzione, ossia verso la produzione di una sorta di irrilevanza o liquefazione dei confini statali, nella misura in cui li rendevano facilmente superabili".

[106] Parla di "significativa incrinatura" della cultura dei confini M. R. Ferrarese, *Tra rafforzamenti e indebolimenti. Il contraddittorio statuto dei confini in epoca post-globale*, cit., 4.

E se la consistenza dei confini sembra dissolversi col sopraggiungere di pervasive forze globali, *a fortiori* lo Stato sovrano territoriale pare investito da una parossistica crisi di legittimità *latu sensu*. Già *Santi Romano*, nella sua celebre prolusione del 1910[107], denunciava l'inizio di una graduale *decomposizione* dello Stato moderno. E mentre allora le cause della crisi dello Stato erano tutte interne allo Stato stesso[108] oggi la statualità è sfidata e turbata da sistemi di potere globali, costruiti di là dai contesti territoriali nazionali e in grado di travolgere ogni suo elemento costitutivo[109]. Di qui la percezione – talvolta affrettata, ma del tutto comprensibile – di vedere lo Stato minato nella sua sovranità sia interna sia esterna. E se nel moderno la sovranità sembra trasfigurata, sino a non apparire più il potere assoluto (e supremo)[110] che era nella visione pre-illuminista; nel post-moderno essa deve confrontarsi con *élite* globali che attentano all'impenetrabilità dello Stato[111] attraverso nuove forme di *occupatio* che l'economia e la tecnica utilizzano per sottrarre allo Stato la sua tradizionale capacità regolativa[112] e il suo modello di

[107] S. Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi, Discorso inaugurale dell'anno accademico 1909-1910 nella Regia Università di Pisa*, in *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano, 1969, 5 ss., in specie afferma che "questa luminosa concezione dello Stato (…) sembra che. Da qualche tempo in qua, subisca un'eclissi, che di giorno in giorno diviene più intensa, in modo che potrebbe essere non del tutto superstizioso il trarne non lieti presagi".

[108] M. Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. Dir. cost*., n. 1/1996, 124- 125 ss., il quale osserva che "Come già accadde al tempo di Romano, siamo oggi nel mezzo d'un nuovo tornante della storia. Anche oggi assistiamo ad una crisi profonda della statualità, ed anche oggi siamo chiamati ad interrogarci sulle ragioni e sulle prospettive di crisi. Grande però è la distanza che ci separa dall'inizio del secolo. Mentre allora le cause della temuta disgregazione erano tutte interne allo stato, o per meglio dire al rapporto fra lo stato e la «sua» società civile, i fattori della crisi si situano oggi prevalentemente al di fuori di esso, ricollegandosi all'impetuoso sviluppo dei fenomeni di globalizzazione e alla crescita di istituzioni internazionali o sovranazionali che erodono progressivamente lo spazio residuo della sovranità statale".

[109] S. CASSESE, *Territori e poteri. Un nuovo ruolo per gli Stati*, Bologna, 2016, 71 e 72, il quale dopo aver rammentatole tre caratteristiche degli Stati nazionali afferma che "Tutte e tre queste caratteristiche stanno subendo mutamenti. I confini divengono manipolabili. La cittadinanza perde importanza. La Sovranità da esclusiva diventa condivisa". Più diffusamente sul tema si v. ID., *Oltre lo Stato*, Roma-Bari, 2006; ID., *C'è un ordine nello spazio giuridico globale?* in www.irpa.eu.

[110] G. DE Vergottini, *La persistente sovranità*, in *Consultaonline*, 3 marzo 2014, 2; A. Carrino, *Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato*, Roma, 2014, 11.

[111] V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, cit., 50, l'impenetrabilità viene intesa come l'indipendenza dello Stato verso l'esterno, che è una delle tre accezioni che, come noto, l'A. riferisce alla nozione di sovranità.

[112] C. Schmitt, *Il nomos della Terra*, cit., 325, l'A. in proposito osserva che "Uno Stato la cui libertà d'azione è in tal modo limitata da diritti d'intervento è qualcosa di diverso da uno Stato la cui

domino territoriale[113], oltre alla sua capacità di negoziazione internazionale e sovranazionale. La presenza di attori nuovi e diversi[114], disancorati da spazi territorialmente definiti e confinati[115], mette in discussione il ruolo dello Stato che evidentemente appare come *una* tra le tante forme di organizzazione del potere. La dimensione globale sembra fagocitare, perciò, gli Stati e divellere il loro radicamento territoriale, sino a *spiazzarne* l'unità spaziale nazionale[116], provocandone un sostanziale *disembedding*[117].

Sotto la leva dell'incalzante processo di mondializzazione economico-finanziaria, politica e militare nonché culturale, fioriscono organizzazioni che governano ed intercettano fasci di interessi ultra-nazionali, i quali finiscono per intaccare "quel

---

sovranità territoriale consiste nella libertà di attuare concretamente, in forza di una propria decisione sovrana, concetti come quello di *indipendenza, ordine pubblico, legalità* e *legittimità* (…)".

[113] C. Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., 324 e 325, l'idea di una *occupatio* mossa dalle leve dell'economia rientra nella ricostruzione schmittiana del grande spazio. Secondo l'A. "Il territorio statale viene però incluso nel dominio spaziale dello Stato-guida e dei suoi *special interest* ovvero nell'ambito della sua sovranità spaziale. Lo spazio esteriore - svuotato – della sovranità territoriale rimane intatto, mentre il contenuto reale di questa sovranità viene modificato in quanto vincolato alla protezione del grande spazio economico della potenza esercente il controllo. (…) Il senso di questa nuova procedura sta nella soppressione dell'ordinamento e della localizzazione che erano insiti nel regime territoriale fino ad allora vigente".

[114] A. Bosio – S. Dellavalle, *Crisi e ridefinizione della sovranità nel contesto plurilivellare,* in *costituzionalismo.it*, fascicolo n. 3/2016,139, "L'idea di uno stato sovrano che esercita un potere supremo e assoluto su un determinato territorio viene messa da parte per far posto a un sistema di relazioni orizzontali globali in cui lo stato è solo uno dei molteplici attori che agiscono a livello globale e in cui assumono una netta prevalenza i cosiddetti *networks of global governance*, cioè sistemi transnazionali di interazione e regolazione composti da stati, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, amministrazioni nazionale, istituzioni giudiziarie internazionali".

[115] J. Osterhammel – N. P. Peterson, *Storia della globalizzzione. Dimensioni, processi, epoche,* Bologna, 2005, 11, i quali osservano che "la globalizzazione revoca in dubbio il significato dello Stato nazione e disloca il rapporto di potere tra gli Stati e i mercati a vantaggio di questi ultimi". Ancora più efficacemente P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, cit., 154, riporta l'essenza del fenomeno globale al "primato della dimensione economica quale risultato ingombrante del capitalismo maturo che stiamo vivendo; un primato che dà alle forze economiche una virulenza mai sperimentata fino ad ora e un'insopprimibile tendenza espansiva. Il mercato appare, come non mai, insofferente a confinazioni spaziali, forte di una sua vocazione globale e determinato a realizzarla".

[116] G. Scaccia, *La sovranità statale nell'era della globalizzazione*, *La sovranità statale nell'era della globalizzazione*, in V. Matroiacovo, *La sovranità nell'era della globalizzazione. Atti del Convegno di Foggia 1 marzo 2019*, Pisa, 2019, 75.

[117] A. Giddens, *Le conseguenze della modernità*, Bologna, 1994.

precipuo contenitore di potere dell'era moderna, che è per l'appunto lo Stato"[118]. Lo *shock* da globalizzazione – per usare una espressione di *Ulrich Beck* – provoca una *frattura* fra territorio e autorità[119]; una divaricazione tra *Ordnung* (ordinamento) e *Ortung* (localizzazione). Per conseguenza, sembra venir meno anche la funzione del territorio quale elemento ordinante il potere[120], e se un tempo il dominio era collegato alla conquista territoriale e spaziale[121] oggi questo nesso sembra allentato e forse reciso.

---

[118] A.C. Amato Mangiameli, *Quale Stato? Quale sovranità? Dal Rechsstaat democratico allo Stato post-moderno*, in ID., *Stati post-moderno e diritto dei popoli*, in Id., *Stati post-moderni e diritto dei popoli*, Torino, 2004,76-77; U. Allegretti, *Diritti e Stato nella mondializzazione*, Troina, 2002, 16 che similmente osserva come "La mondializzazione, riflettendosi sul piano organizzativo, tende e sostituire allo stato altre istanze, spostando molte funzioni verso l'alto o verso il basso e dal pubblico al privato. Così molti, moltissimi, rilevano il deperimento e il declino dello stato". Sul tema la letteratura è davvero sterminata, ma per un utile inquadramento si v. almeno P. Saldin, *Wozu noch Staaten?*, Bern, 1995; P. Pernthale, *Die Globalisierung als Herausforderung an eine moderne Staatslehre*, in *Staat – Verfassung – Verwaltung, in Festschrift anläasslich des 65. Geburtstages von Prof. DDr. DDr. H.c. Friedrich Koja*, Wien 1998, 69 ss; J.M. Guéhenno, *The End of the Nation-State*, Minneapolis, 1995; K. Ohmae, *La fine dello Stato-nazione. L'emergere delle economie regionali*, Milano, 1996

[119] Come osserva A. C. Amato Mangiameli, *Stati post-moderni e diritto dei popoli*, cit., 4 ss. "… la nuova *fluidità* nelle relazioni internazionali fa sì che l'importanza dei confini territoriali vada gradualmente diminuendo (…). In effetti, gli schemi di pensiero tradizionali, e con essi il processo di *razionalizzazione* caratteristico della modernità, non sono più idonei a cogliere ed orientare i mutamenti in corso, rapidi e tumultuosi, della società internazionale". Ed ancora nel saggio *Quale Stato? Quale sovranità? Dal Rechsstaat democratico allo Stato post-moderno*, in Id., *Stati post-moderno e diritto dei popoli*, cit., 65 spec. 72, l'A. afferma che "il potere sovrano che è per suo carattere territoriale e non soggetto a limitazione alcuna da parte di un potere di rango superiore (o coordinato) "is, if not at an end, at a minimum undergoing a deep reconfiguration". Osserva ancora Z. Bauman, *La solitudine del cittadino globale*, cit., 79, "il nostro tempo rivela una spiccata tendenza a *separare il potere dalla politica:* il potere vero, capace di stabilire la portata delle scelte pratiche, *fluisce;* grazie alla sua mobilità sempre meno vincolata, esso è praticamente globale; o meglio extraterritoriale".

[120] Verrebbe meno - come scrive A. Di Martino, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, Milano, 2010, 293 -, "la funzione coesiva ed ordinante del territorio, quest'ultimo non 'individua' più (…) il soggetto statale. Svanisce pertanto il rapporto di immedesimatezza tra territorio e Stato, svolgendosi l'azione di quest'ultimo in spazi potenzialmente indeterminati"; P. Grossi, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Il Foro italiano*, Parte seconda, Giurisprudenza penale, Anno CXXVII, vol. CXXV, Roma, 2002, 156, per il quale "globalizzazione (…) significa rottura del monopolio e del rigido controllo statuale sul diritto".

[121] Qui torna utile un passaggio di *Friedrich Ratzel* ripreso da Z. Bauman, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2002; Id., *Intervista sull'identità*, (a cura di) B. Vecchi, Roma-Bari, 2003, 220-221, in cui si legge che "La lotta per l'esistenza significa lotta per lo spazio (…). Un popolo superiore, che invade il territorio dei suoi vicini più e selvaggi, ruba lo loro terra, li caccia in angoli troppo angusti per il loro sostentamento e continua a usurpare anche quel po' di beni rimasti loro, finché questi ultimi non perdono anche le ultime vestigia del proprio dominio e vengono

dirittifondamentali.it

Come spesso si afferma, la globalizzazione è sinonimo di de-territorializzazione[122], essa mette in crisi lo Stato e con esso tutti i principi costitutivi ed organizzativi dell'ordine politico[123]. Se così è il territorio nell'età della globalizzazione diventa un luogo-non luogo, uno spazio sospeso fra il virtuale e l'immateriale. *Bauman* parlerebbe di territorio *liquido*, privo di argini e confini, in cui la stessa sovranità stenta a ritrovare la propria *misura*, dunque, la sua stessa esclusività[124] ed è destinata a *frantumarsi* nell'impatto con la *dimensione extraterritoriale* del potere.

Una trasformazione che colloca l'organizzazione politico-spaziale del Politico in una cornice non più totalmente o esclusivamente territoriale. La forma del *Politico* ci appare mutata e lo *spazio*, entro cui esso si articola e si esercita, assume altre sembianze[125] tanto da chiedersi se, e che in misura, il potere sempre più

---

letteralmente cacciati in massa dalla loro terra (…). La superiorità di tali espansionisti consiste principalmente nella loro maggiore capacità di appropriarsi, utilizzare intensamente e popolare il territorio". Oggi - come osserva *Bauman* - "non è più così". Nell'era della modernità liquida velocità significa dominio e" «l'appropriazione, utilizzo e popolamento di un territorio» diventa un handicap anziché un vantaggio".

[122] P. Grossi, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, cit., 154 che definisce "le nuove tecniche e forze economiche (…) due forze deterritorializzanti. Esse sono a proprio agio nello spazio virtuale che non ha specifiche proiezioni geografiche; pur cariche di valenze terrestri aleggiano sopra la terra e gli intralci di cui essa è gremita. Lo spazio virtuale creato dalle nuove tecniche sembra fatto apposta per le forze economiche che - sole – sono in grado di abitarlo"; di deterritorializzazione parla anche G. De Vergottini, *Garanzia della identità degli ordinamenti statali e limiti della globalizzazione,* in *Global Law v. local law. Problemi della globalizzazione giuridica*, *XVII Colloquio biennale. Associazione Italiana di Diritto comparato*, Brescia, 12-14 maggio 2005, (a cura di) A. Amato - G. Ponzanelli, Torino, 2006, 9, con riferimento alle attività economiche "che (almeno in parte) sfuggono al controllo del singolo stato. In particolare il *mercato* sfuggirebbe ormai al diritto statale e verrebbe disciplinato prevalentemente da regole di diversa provenienza, pubbliche e private, recepite dalla comunità degli operatori economici".

[123] In questi termini si v. A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, Roma-Bari, 2002, 63: "In effetti, la de-territorializzazione colpisce al cuore il *nomos*, cioè il principio costitutivo e ordinativo, che presiede all'ordine giuridico nazionale e a quello internazionale, cioè la sovranità dello Stato. Ma, prima ancora, svuota di contenuto l'idea stessa del diritto e della politica, come sono stati concepiti nel corso del plurimillenario rapporto dell'uomo con il territorio. Per riprendere i concetti formulati da Carl Schmitt, l'unità fra *Ordnung* (ordinamento) e *Ortung* (determinazione del luogo, del territorio), che ha dato origine all'idea comunemente condivisa di ordine giuridico e di Stato e che ha finora regolato l'ordinamento e la politica internazionali, perde totalmente di senso in conseguenza della dissoluzione del legame fra il potere di regolazione giuridica e la sfera territoriale".

[124] A. Baldassare, *Globalizzazione contro democrazia*, cit., 64-65, il quale parla di *semi-sovranità* o anche "di mancanza totale di sovranità" come "condizioni normali in cui vengono a trovarsi gli Stati ai giorni nostri".

[125] G. Guarino, *Pubblico e privato nella economia… La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie*, in *Quad. cost*., 1992, 32.

globalizzato e divelto da logiche organizzative spaziali, possa immaginarsi tuttora sagomato nel bozzolo di confini territoriali (e della sovranità territoriale)[126]. E se l'organizzazione del potere necessiti dell'elemento territoriale. O, a voler capovolgere la domanda, se il territorio sia tuttora criterio ordinante il potere e se esso (compreso lo Stato) sia in grado di reagire all'effetto de-territorializzante della globalizzazione e, dunque, alle interferenze globali.

4. *Potere globale, territorio e livelli di governo*

L'esito di interazioni tanto pervasive quanto inevitabili tra i vari sistemi di potere tocca e condiziona molteplici aspetti della vita dello Stato nazionale e con esso, s'è detto, i tratti costitutivi della sovranità territoriale[127] e delle sue fondamentali funzioni[128]. Difatti, ad una superficiale e prematura osservazione l'elemento territoriale sembrerebbe superato e irrilevante per l'organizzazione del potere globale. Una tale percezione affiora dalla constatazione che sotto la leva dei processi di mondializzazione fioriscono poteri organizzati secondo logiche e scalarità a-territoriali, politicamente acefali e *foot loose* che, sganciati da ogni e qualunque legame tellurico, mettono in discussione il principio di territorialità.
L'istantanea alquanto affrettata che la globalizzazione proietta è quella di un sistema di poteri trascendente lo Stato territoriale, incapace di intercettare e

[126] G. De Vergottini, *Garanzia della identità degli ordinamenti statali e limiti della globalizzazione,* cit., 9.

[127] S. Mangiameli, *Stato, integrazione europea e globalizzazione. Le nuove sfide del costituzionalismo*, cit., 250-251, tali processi hanno intaccato la "sostanza dello Stato più di quanto comunemente si possa pensare, non solo perché anche la globalizzazione richiede che l'economia internazionalizzata sia garantita dal diritto e che vi siano Istituzioni internazionali in grado di verificare che le regole del mercato globale non vengano violate; ma soprattutto in quanto la questione della conoscenza del potere e della pubblicità, sia sul versante della politica, che su quello dell'economia, non pare limitabile entro i soli confini degli Stati, ma richiede di essere esteso anche al Diritto internazionale, e ciò ha comportato la referenza dei principi del costituzionalismo anche a questo ambito".

[128] P. CARETTI, *Globalizzazione e diritti fondamentali*, in AA.VV., *Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale*, Salerno, 22-24 novembre 2012, Napoli, 2014,13, il quale osserva come "la globalizzazione, quale ne sia l'esatto significato, ha comportato e comporta una sottrazione di aspetti significativi della sovranità degli stati nazionali, senza che ciò sia stato (…) compensato da qualcosa che consenta di governare dinamiche che appaiono collocarsi in una sorta di zona intermedia tra diritto nazionale e diritto internazionale".

dirittifondamentali.it

contenere le dinamiche globali e, perciò, impotente al cospetto di queste. Nel suo libro, *La globalizzazione e i suoi oppositori* [129], *Joseph E. Stiglitz*, con un linguaggio schietto e franco analizza il fenomeno della globalizzazione, mettendone in evidenza i limiti e, sostanzialmente, gli aspetti negativi conseguenti alle logiche di *governance* mondiale. La specificità della globalizzazione sarebbe quella di generare diseguaglianze: il movimento di capitali che essa produce, affrancato dal controllo della politica, amplia il divario tra Stati forti e Stati deboli[130]. L'imposizione di scelte dislocate di là dal circuito decisionale nazionale altera più che mai la fisionomia dello Stato, inasprisce la tensione fra libertà economiche e diritti della persona[131] ed attacca prerogative tipiche del costituzionalismo, quali – fra tutte – la tutela dei diritti fondamentali[132].

Eppure di fronte a queste valutazioni, che mettono in cattiva luce gli effetti della globalizzazione, non si può – come dice *Stiglitz* – "tornare indietro (essa) – è cominciata, e deve andare avanti"[133]; è un fenomeno irreversibile e impossibile da trattenere entro l'angusta logica del particolarismo politico, né può essere rimossa con un colpo di spugna dall'orizzonte della mondializzazione. La questione non è, dunque, *se* abbandonare o meno la globalizzazione, quanto *come* gestirla, perché

[129] J. E. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, traduzione di D. Cavallini, Torino, 2002.

[130] J. E. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, cit., 5-6; un divario – come afferma l'Autore – "progressivamente più accentuato tra ricchi e poveri"; Z. Bauman, *Danni collaterali. Diseguaglianze sociali nell'età globale*, Roma-Bari, 2014, 52 e 53 ss. "Il capitale che fluisce liberamente nello " spazio dei flussi" globale (…) liberato dalla politica, è ansioso di cercare aree del globo dove gli standard di vita siano bassi e suscettibili di essere trattate come "terre verdini" – trattamento che prevede lo sfruttamento a fini di lucro del differenziale (temporaneo e autodistruttivo) tra regioni del pianeta in cui le paghe sono basse e non esistono istituti di autodifesa e tutela statale dei poveri e altre regioni che sono sfruttate da sempre e risentono della "legge dei ritorni decrescenti".

[131] P. Caretti, *Globalizzazione e diritti fondamentali*, cit., 14-15 il quale riferisce e riflette sull'affermazione di U. Allegretti, *Diritto e Stato della mondializzazione*, Enna, 2002, 133, e conviene con quest'ultimo "quando, nel sottolineare che nel mondo globalizzato è destinato ad acuirsi, forse mai come in passato, la tensione tra libertà economiche e diritti della persona, afferma che «molti diritti», in specie, quelli sociali, «sono vittime designate della sovranità dell'economia, della dominazione della finanza mondializzata, della soggezione a una universalità di potenza, dello stesso di unità del mondo»".

[132] Per esprimere l'esclusività di questo compito proprio degli Stati si v. G. Arangio-Ruiz, *Le domain résérvé*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1990, n. VI, 1, il quale parla efficacemente di "dominio riservato".

[133] J. E. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, cit., 227.

non è questa ad essere *il* problema, quanto la gestione dei poteri che ne derivano, i quali affollati entro spazi fra loro *comunicanti* attendono di trovare un punto di equilibrio e, in questo, un ordine.

Sicché solo ad una analisi più attenta la dimensione globale appare per quel che è - o meglio - per quel che non è. Essa non è infatti un ordine politico-giuridico *tout court*, non ne ha l'autonomia né la forza, e proprio la sua fisiologica finitezza ed incompiutezza ridesta incredibilmente l'essenzialità del territorio, che anche in questa cornice conserva un'innegabile ed insostituibile funzione ordinante il potere. D'altronde se per un momento si pone mente all'*ordine* globale ci si avvede che esso, pur trascendendo il quadro nazionale, poggia la sua dimensione su quella statuale, intrecciando ed intersecando con essa dinamiche che, pure propriamente globali, agganciano componenti specifiche degli Stati nazionali, come appunto il territorio nel caso delle cd. città-globali[134], che bene spiega come i flussi economici, così come quelli di informazioni, di persone, di forza lavoro transitino all'interno del contesto nazionale territoriale e qui destinati ad *atterrare*. Per conseguenza, se l'idea del superamento dello Stato nazionale delimitato e conchiuso nei suoi angusti confini geofisici e politici ha fatto breccia nel pensiero, non solo giuridico, del post-moderno, ciò non basta a rimuoverlo definitivamente dalla scena.

Di fronte all'esistenza di un *potere* globale si contrappone perciò un *contropotere* – quello statale – che, ridefinendosi, riorientandosi e riorganizzandosi, è chiamato a *lottare* per preservare le sue funzioni fondamentali e il suo ruolo anche all'interno delle stesse Istituzioni mondiali[135]. Del resto, lo stesso *Stiglitz* individua proprio nello Stato l'argine a quel potere: l'unica forma istituzionale e l'unica forza verosimilmente in grado di contenere gli effetti negativi della globalizzazione e

[134] S. Sassen, *Una sociologia della globalizzazione*, Torino, 2008, 3 e 21, "Processi transnazionali quali la globalizzazione economica, politica e culturale lanciano una serie di sfide teoriche e metodologiche alle scienze sociali. Sfide derivate dal fatto che il globale, sia un'istituzione, un processo, una pratica di discorso, un elemento immaginario, trascende il quadro esclusivo degli stati nazionali ma risiede, nello stesso tempo, almeno in parte, in territori e istituzioni nazionali". Qui la sociologa riferisce l'esempio delle città globali, situate all'interno dei territori nazionali e esemplificano la localizzazione del globale.

[135] J. E. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, traduzione di D. Cavallini, Torino, 2002; Id., *Le promesse tradite della globalizzazione*, (a cura di C. Pallanch), in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale,* 2003.

addirittura reindirizzarli verso il benessere collettivo[136]. Questa *forza* dello Stato deriva anzitutto dalla sua natura e dall'origine dei suoi poteri di fatto diversa da ogni altra forma di organizzazione del potere[137]. In esso risiede il fondamento di ogni diritto e la legittimità dell'azione politica *tout court.* Attraverso questa sua riconformazione lo Stato si staglia sul caos e sul (dis)ordine globale, privo di un baricentro, come forza frenante che trattiene e contrasta la dissoluzione del Politico. Tale forza porta lo Stato a spingersi verso nuove forme politiche e a *trasformare* o *riprodurre* spazialità entro cui legittimarsi. È evidente, con ciò, che le classiche architetture concettuali vadano incontro ad una metamorfosi. Lo Stato diviene così un'entità *à géométrie variable*[138], la stessa sovranità territoriale si rimodella e diventa *interstiziale*[139], si inserisce, cioè, in quegli spazi in cui – pur non essendo più assoluto il suo modo di manifestarsi – richiedono comunque presenza di Stato e di statualità. Naturalmente ciò non implica la rinuncia dello Stato ad esercitare il potere, piuttosto, quella forza frenante lo proietta entro una prospettiva di ri-localizzazione (*Verortung*) globale, attraverso una modalità di esercizio integrata e segmentata, frutto di disaggregazioni di funzioni che lo Stato nazionale ha per secoli esercitato secondo il criterio unitario della sovranità[140]. Pertanto, anche la sovranità quella normativa, quella monetaria e quella politica si palesa di volta in volta in funzione degli ambiti, delle competenze e dei diversi luoghi e circuiti del potere[141], creando inevitabilmente *divisione* e *condivisione*, *concorrenza* e *interferenza*

---

136 J. E. Stiglitz, *Ridefinire il ruolo dello Stato. Cosa deve fare? Come deve agire? Come dovrebbero essere prese le decisioni?*, in *Global e Local Economic Review*, 2011, 11 ss.

137 J.E. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, cit., 11.

138 S. Cassese, *Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?*, Bologna, 2016, 34.

139 M. Michetti, *Organizzazione del territorio e potere. Legittimità dello Stato e livelli di Governo*, 2021, 164-165.

140 P. Schiera, *Dal potere legale ai poteri globali. Legittimità e misura in politica*, in *Scienza &Politica*, Quaderno n. 1, 2013; P. Schiera, *Dal potere legale ai poteri globali. Legittimità e misura in politica*, in *Scienza &Politica*, Quaderno n. 1, 2013, 33 (47).

141 E ciononostante non è né sarebbe esatto prospettare la negazione della sovranità, così G. De Vergottini, *Garanzia della identità degli ordinamenti statali e limiti della globalizzazione*, cit., 12-13, il quale osserva che "La sovranità, ieri come oggi, non si manifesta mai come assoluta e la sua limitabilità può essere ammessa senza che per tale ragione debba giungersi a prospettarne la negazione", come anche la territorialità. Infatti "Il fenomeno della esistenza di connessioni transnazionali fra operatori economici i cui interessi travalicano i confini degli stati non comporta che le esigenze del mercato siano in grado di venire soddisfatte prescindendo in

di potere e di poteri[142]. E, su questo sfondo, il territorio resta *il* luogo dove contestualizzare simili processi, dove senz'altro si compie e realizza quell'interazione fra dinamiche globali, nazionali e locali[143], e dove lo Stato territoriale resta tenacemente presente. Le relazioni, anche quelle che muovono entro le direttrici dello spazio globale, necessitano pur sempre del *dove*[144] e il territorio resta un "modello di riferimento dell'organizzazione del potere politico"[145]. Di conseguenza, l'idea che la globalizzazione comporti una riduzione del momento territoriale va senz'altro riconsiderata, poiché oltre ad essere un prodotto degli Stati stessi essa esprime una forte vocazione alla localizzazione; la globalizzazione stimola un processo di ri-territorializzazione del potere poiché il capitalismo globale, mobile e a-spazializzato necessita di radicarsi nei singoli territori. Ciò genera la tendenza degli ordinamenti statali alla redistribuzione dell'autorità, tanto *aprendosi* verso l'alto (tramite processi di *internazionalizzazione*), quanto *piegandosi* verso il basso tramite processi di *localizzazione* del potere a favore

---

modo totale dalla mediazione del potere pubblico localizzato in un preciso territorio" Id., *La dislocazione dei poteri e la sovranità*, cit., 93 s.

[142] Gli Stati divengono parte di reti globali e "sostituiscono rapporti gerarchici con collegamenti orizzontali e il comando con la negoziazione (…) A questo punto, gli Stati hanno meno potere, in quanto debbono condividere le proprie decisioni con altri Stati, ma al tempo stesso, possono in tal modo accedere ad ambiti che prima erano preclusi. E qui possiamo vedere un altro paradosso: meno potere, ma al contempo più potere per lo Stato" così S. Cassese, *Territori e poteri. Un nuovo ruolo per gli Stati?* , cit., 44-45. Insomma come osserva L. Martell, *Stato e globalizzazione: la fine dello Stato nazionale e della socialdemocrazia*, in Id., *Sociologia della globalizzazione*, Torino, 2011, 250 "(…) il futuro dello Stato nazionale non è prestabilito ma aperto. (…) Inoltre, secondo alcuni trasformazionalisti la globalizzazione spingerebbe l'individuo alla ricerca di sicurezza in un mondo incerto, incitandolo ad aggrapparsi all'identità nazionale e all'apparato dello Stato che ne è parte integrante. (…) La globalizzazione ha quindi un effetto di indebolimento e nello stesso tempo di riconfigurazione dello Stato nazionale. Di fatto, per mantenere la propria influenza, lo Stato nazionale deve essere pronto a reinventarsi".

[143] Analogamente si esprime E. Hobsbawm, *The Nation and Globalization*, in *Costellations*, n. 1 del 1988, 4-5 per il quale "la struttura di base dell'economia globale è sempre più indipendente dalla struttura politica del mondo e ne viola sempre più spesso i confini", ma gli Stati hanno un loro territorio e un potere proprio, "altri elementi della nazione possono essere e sono facilmente travolti dal globalismo dell'economia: è il caso, per esempio, dell'appartenenza etnica e del linguaggio".

[144] N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, cit., 75 per il quale "Lo Stato è, e rimane, territoriale, ossia definito dalle frontiere entro un concreto e preciso spazio; ed esclusiva è, e rimane, la sovranità giuridica, cioè l'unicità del diritto in esso vigente."

[145] G. De Vergottini, *La dislocazione dei poteri e la sovranità*, in AA.VV., *Costituzionalismo e globalizzazione*, *Atti del XXVII Convegno annuale*, Salerno, 22-24 novembre 2012, Napoli, 2014, 92-93.

dei territori. Di qui l'evidente vocazione sussidiaria dello Stato contemporaneo[146], che reagisce alla globalizzazione (anche) attraverso l'ancoraggio alla dimensione locale territoriale[147] come spazio o anche come elemento attivo del processo di organizzazione del potere globale. E se per un verso le interferenze prodotte dalla globalizzazione impattano la consistenza del territorio, costantemente sollecitato nelle sue coordinate geografiche; per altro esse spingono a ricercare nella territorialità il fondamento dell'ordine globale e ciò nella convinzione che il potere (anche quello globale) non possa non avere una *traduzione* territoriale.

Del resto, come spazio dell'azione politica, il territorio è intestatario di una funzione di controllo dei processi storici e sociali non solo nazionali ma anche e soprattutto internazionali tanto che – a partire da *Westfalia* – esso rileva sia come elemento costitutivo dell'ordine interno, sia come elemento costitutivo di quello internazionale. *Mutatis mutandis*, ed anche al cospetto della più articolata arena mondiale, il territorio non perde tale connotazione, anzi appare un *contenitore* più capiente rispetto a quello più rinserrato in logiche confinarie d'un tempo, ove trovano dimora più poteri, più processi e più soggetti fra loro stretti da relazioni ultra-confinarie in cui si costituiscono quadri regolatori diversi e forme di autorità variabili[148].

L'immagine che affiora lascia scorgere un sistema *abitato* da diverse pluralità soggettive che si dispongono in centri concentrici a costruire, dal minore al

---

[146] F. Gallo, *Il futuro non è un vicolo cieco. Lo Stato tra globalizzazione, decentramento ed economia digitale*, Palermo, 2019, 29 (88-89). L'Autore ritiene, infatti, che il principio di sussidiarietà sia un valido presidio a favore del decentramento e delle autonomie locali contro la globalizzazione e l'accentramento statalistico.

[147] Ciò in ossequio alla logica sussidiaria che come osserva G. Berti, *Principi del diritto e sussidiarietà*, in *Quad. fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, vol. XXXI, 2002, 388, impernia di sé tutta la struttura organizzativa dello stato liberl-democratico "per la sola ragione che non vi è istituzione che non debba completarsi nell'altra, pena la caduta dell'interno edificio. Ogni soggetto ed ogni organo pubblico, vive l'atmosfera del tutto e perciò si completa nell'insieme. Ciò accade sia nell'esperienza dello stato accentrato e articolato gerarchicamente, sia nello stato che fa spazio alle autonomie ed è composto secondo un criterio di impianto di tipo federale. È nell'organizzazione stessa la sussidiarietà, e un po' colpisce che non se ne dimostri sempre adeguata contezza".

[148] Pare la stessa posizione di S. Sassen, *Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi da Medioevo all'età globale*, Milano, 2008, 524: "L'autorità esclusiva dello Stato sul suo territorio rimane la modalità prevalente di autorità finale nell'economia politica globale".

maggiore, l'insieme, il tutto. Questa complessa geometria politica non ignora la dimensione territoriale né le istituzioni di più immediato riferimento territoriale: lo Stato e le Autonomie[149]. Lo Stato ne è il primo artefice. Infatti, de-territorializzandosi e ri-territorializzandosi esso crea, trasforma, mantiene o anche distrugge i legami globali che il territorio inevitabilmente sintetizza e raccoglie. Le Autonomie territoriali appaiono anch'esse momenti di organizzazione del potere globale. In un contesto che tende a sradicarsi dal territorio, i livelli di governo sub-statali riescono a neutralizzare l'effetto di *spiazzamento* prodotto dalle forze globali non foss'altro per il loro ruolo di autentici custodi di istanze identitarie e per esser luoghi di rappresentazione e partecipazione più prossimi al cittadino ove le competenze e le responsabilità sono più facilmente individuabili[150].

E ciò che sovente viene descritta come irrimediabile frammentazione o superamento del territorio in realtà appare una forma di *dissoluzione attiva del territorio*: esso resiste e ricompare, assumendo strategicamente una nuova configurazione sintomo della sua capacità adattiva[151]. Quel che ormai si ritiene un fatto acclarato ovvero l'elusione del territorio da parte della globalizzazione si converte così in una spinta alla sua considerazione come elemento del potere globale[152]. In questa luce, si scorge la capacità di contenere un sistema che, per quanto elastico, dinamico e funzionale[153], non può fare a meno di essere governato attraverso il riferimento territoriale[154]. Del resto, le dinamiche sottese alla c.d. *g-*

---

[149] A. Pace, *La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2002, 613-614; G. Ferrara, *I diritti politici nell'ordinamento europeo*, in *Rass. Parl.*, 1999, 809.

[150] M. Michetti, *Organizzazione del potere e territorio*, cit., 195 ss.

[151] B. Badie, *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull'utilità sociale del rispetto*, Trieste, 1996, 123.

[152] B. Badie, *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull'utilità sociale del rispetto*, cit., 161 ss. secondo il quale "i sostenitori della teoria realista e neo-realista trovano numerosi argomenti per dimostrare che lo stato resiste malgrado tutto, che i territori comunque persistono e che soprattutto gli effetti di potenza si moltiplicano e si diffondono. La crisi del territorio appare allora come un grande inganno".

[153] G.N. Murphy – R. Tooze, *The New International Political Economy*, (International Political Economy Year Book), vol. 6, Boulder, 1991, in cui viene in risalto la tendenza in atto che vede la politica fagocitata dall'economia globalizzata e di qui un'inevitabile riconfigurazione dello spazio e della territorialità.

[154] Per G. Guarino, *Il governo del mondo globale*, Firenze, 2000, 254 ss., il governo del mondo si sarebbe già manifestato nelle sue fattezze più essenziali. Per l'Autore, il mondo ha un unico

localizzazione – e non solo attraverso il paradigma delle città globali – lasciano ritenere che tale ricerca sia – più che una condizione – un imperativo per la realtà globale. Una realtà che seppur irride confini, sovranità, territori, tende a realizzare un ordine cosmopolitico che, molto semplicemente, richiede che "ognuno deve stare da qualche parte"[155].

Per questa via, il territorio conserva la sua capacità ordinante gli spazi del potere non solo per la sua capacità di universalizzarsi, ma anche grazie al suo *partner* – lo Stato – che resta unico presidio del principio di territorialità. E pure nelle più libere e sciolte dinamiche del mercato globale lo Stato è, in qualità di soggetto economico, detentore di un potere di negoziazione e di disciplina da far valere nelle relazioni con i poteri globali[156]: esso è sì *regolato*, ma anche *regolatore*[157].

In simile scenario, lo Stato territoriale gioca perciò un ruolo insostituibile per costruire una "globalizzazione dal volto umano" e *giusto*[158]. Certamente, non siamo di fronte ad un processo semplice. Tuttavia ritenere il territorio un elemento ordinante il potere globale consente, proprio ed anche in virtù della sua intima essenza antropologica, di preservare, anche in una realtà scomposta, fluida e disidentitaria come quella globale, il valore assiologico della persona umana e dei suoi diritti.

dirittifondamentali.it

territorio, dato dal pianeta nella sua totalità e su questo insiste una comunità legata dall'esistenza di interessi comuni che assumono una dimensione planetaria non appena tocchino questioni di peso mondiale (inquinamento, sicurezza, salute…). Altresì esisterebbero regole scritte e non del mondo globale: quelle che disciplinano il mercato; quelle delle organizzazioni internazionali; quelle interne agli Stati nazionali. E ancora il mondo sarebbe un'istituzione politica sovrana, le cui decisioni sebbene adottate secondo regole e procedure irrituali, s'impongono grazie alla forza della loro effettività che ne costituisce il fondamento di legittimazione.

[155] R. O'Brien, *Global Financial Integration: the End of Geography*, London, 1992; B. Badie, *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull'utilità sociale del rispetto*, cit., 163 e 166.

[156] B. Badie, *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull'utilità sociale del rispetto*, cit., 167.

[157] L. Casini, *Potere globale. Regole e decisioni oltre gli Stati*, Bologna, 2008, 125; ID., «*Down the Rabbit Hole*»: *The Projecton of the Pubblic/Private Distinction Beyond the State,* in *International Journal of Constitutional Law*, 2014, vol. 12, 402.

[158] J. E. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, cit., 250.

dirittifondamentali.it